

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Ambito direzionale Diritto pubblico  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### Procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul Tribunale federale (LTF)

Gentili Signore,  
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la missiva del 12 novembre 2015 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro parere, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il Consiglio di Stato ha esaminato con attenzione l'avamprogetto nonché il relativo rapporto esplicativo e, nel complesso, condivide le proposte presentate. Il nuovo testo di legge permette di completare la riforma della giustizia federale che ha preso avvio nel 2007 ed ha avuto importanti ripercussioni sull'organizzazione, sulle competenze e sull'attività delle autorità giudiziarie anche del Cantone Ticino. Anche a mente dello scrivente Governo ticinese è in primo luogo opportuno sgravare l'Alta Corte dalla trattazione dei casi di scarsa importanza oltre che opportuno migliorare la tutela giurisdizionale permettendo di adire il Tribunale federale per tutte le questioni giuridiche d'importanza fondamentale o nei casi particolarmente importanti. D'altro canto il Consiglio di Stato auspica che le nuove disposizioni federali si inseriscano in modo armonioso nella riorganizzazione del settore della giustizia che il Governo ticinese ha avviato negli scorsi anni: un riassetto strategico che mira a dotare il Canton Ticino di un apparato giudiziario moderno, efficace ed efficiente. Di conseguenza le modifiche proposte dal Dipartimento federale di giustizia e polizia meritano approvazione, con le seguenti precisazioni riguardo ad alcuni articoli dell'avamprogetto.

1. Art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF

Fulcro della revisione è la possibilità di adire il Tribunale federale su questioni giuridiche d'importanza fondamentale o nei casi particolarmente importanti, in tutti quelle materie dove attualmente invece non è possibile ricorrere all'Alta Corte (per esempio in materia di assistenza internazionale amministrativa, di asilo o in materia di assistenza internazionale in materia fiscale, o ancora nel diritto civile e penale). Condividiamo il principio, ma auspichiamo che la nozione di "*questione di importanza fondamentale*" continui ad essere interpretata in modo restrittivo come il Tribunale federale ha dimostrato di fare fino ad oggi. In caso contrario, si rischierebbe di svuotare di significato la norma. Riveste dunque un ruolo

determinante individuare quali questioni di diritto devono essere giudicate per la prima volta e quali devono essere riesaminate in considerazione delle forti critiche dottrinali. La giurisprudenza dei tribunali cantonali ne trarrà sicuramente giovamento per le questioni giuridiche che divergono da un Cantone all'altro.

Il rapporto sulla modifica della legge federale sul Tribunale federale rimane inoltre piuttosto sul vago in merito alla nozione di *“un caso particolarmente importante per altri motivi”*. Il Consiglio di Stato su questo punto auspica una maggior chiarezza su questo concetto che – per stessa ammissione del Dipartimento (cfr. pag. 6/33) – sarà meno invocato rispetto alla *“questione di importanza fondamentale”*.

2. Art. 46 cpv. 2 lett. c LTF

Condividiamo il principio secondo cui i procedimenti concernenti le misure di protezione e le decisioni di ricorso secondo la legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti non vengano sospesi dalle ferie giudiziarie. Infatti, tale ambito, particolarmente sensibile in quanto concerne l'interesse e il bene superiore di un minore, richiede una particolare tutela e celerità. Alla luce dell'attualità in questa difficile tematica che varca le frontiere svizzere, la disponibilità e la rapidità della giustizia elvetica è fondamentale per garantire la protezione dei minori a livello internazionale.

3. Artt. 83 e 84 LTF

Lo scrivente Consiglio non può condividere la proposta di estendere le possibilità di adire il Tribunale federale in materia di stranieri affinché il Tribunale federale contribuisca anche in questo campo all'unità e all'evoluzione del diritto. Benché il nuovo onere per l'Alta Corte sia limitato, non superando le 20 decisioni all'anno secondo le previsioni, si rimarca che questa nuova facoltà di impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale costituirà per la maggioranza dei casi un tentativo certo di prolungare il soggiorno in Svizzera tramite la presentazione di rimedi giuridici con scarsa possibilità di successo, con i conseguenti importanti oneri finanziari a carico dei Cantoni.

4. Art. 86 cpv. 2 LTF

Corollario della possibilità di adire il Tribunale federale su questioni giuridiche d'importanza fondamentale o nei casi particolarmente importanti è quello di sgravare l'Alta Corte dei casi di importanza minore, ritenuto che i nuovi oneri introdotti dalla revisione aumenteranno, per forza di cose, il numero delle nuove cause inoltrate al Tribunale federale. L'esame dell'ammissibilità del ricorso in due fasi, come previsto dalla nuova legge, rispecchia quindi in modo efficace la volontà di sgravare l'onere del Tribunale federale nonché l'obiettivo della modifica di legge prospettata. In questo contesto, la preoccupazione del Governo ticinese è tuttavia che non vi sia un riversamento di oneri sulla giustizia dei singoli Cantoni. Infatti, già in passato a seguito dell'intervento del legislatore federale o di sentenze emesse dal Tribunale federale, il nostro Cantone ha dovuto giocoforza adeguare la propria organizzazione giudiziaria con un conseguente aumento di oneri, costi e competenze. Come indicato in ingresso, nel Canton Ticino è attualmente in atto un progetto di riforma che si ispira all'organizzazione giudiziaria federale e che si prefigge di individuare un'organizzazione più efficiente ed efficace della giustizia nel suo complesso, mediante un ripensamento delle strutture e delle competenze, nonché la razionalizzazione delle risorse destinate alle autorità giudiziarie. Auspichiamo dunque che la nuova legge federale, sgravando ulteriormente i giudici di Mon Repos (in particolare nel diritto penale e pubblico), non porti un sovraccarico della giustizia ticinese.


In conclusione il Consiglio di Stato del Canton Ticino auspica che la revisione della legge federale sul Tribunale federale possa essere approvata, tenendo in considerazione le osservazioni di cui sopra.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**


Il Presidente:

N. Gobbi



Il Cancelliere:

G. Gianella



Copia p.c. a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle camere federali ([joerg.debernardi@ti.ch](mailto:joerg.debernardi@ti.ch); [nicolo.parente@ti.ch](mailto:nicolo.parente@ti.ch); [renata.gottardi@ti.ch](mailto:renata.gottardi@ti.ch); [sara.guerra@ti.ch](mailto:sara.guerra@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.